



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

95/2014
Luglio/3/2014 (*)
Napoli 3 Luglio 2014

Con la Risoluzione n° 57/E del 30 Maggio 2014 l'Amministrazione Finanziaria chiarisce alcuni aspetti relativi al corretto svolgimento dell'assistenza fiscale per la presentazione dei modelli 730/2014.

In particolare si evidenzia che i controlli preventivi dei rimborsi dei crediti superiori a 4.000 euro si applicheranno in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Si ricorda che **l'art. 1 co. 586 - 589 della L. 27.12.2013 n. 147** (*id*: legge di stabilità 2014) ha introdotto una **speciale procedura di controllo** dei **modelli 730** dai quali scaturisca un credito particolarmente cospicuo.

In particolare, al fine di **contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, **l'Agenzia delle entrate** ha annunciato che **effettuerà controlli preventivi**, anche **documentali**, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia **in caso di rimborso complessivamente superiore a quattromila euro**, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

All'uopo, a seguito di alcuni quesiti pervenuti, dai sostituti d'imposta, dai Centri di assistenza fiscale, dai professionisti abilitati e da altri operatori del settore, in merito allo svolgimento dell'assistenza fiscale nel corrente anno, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 57/E in commento, ha fornito alcuni

importanti chiarimenti; in particolare l'Amministrazione Finanziaria ha specificato che **la nuova disciplina si applica ai rimborsi** complessivamente superiori ai quattromila euro **derivanti da dichiarazioni che non presentano richiesta di riconoscimento di:**

- **detrazioni per carichi di famiglia**, ovvero righe da 21 a 24 compresi, del prospetto di liquidazione mod.730-3, non valorizzati e,
- **eccedenze da precedente dichiarazione**, righe 58, 74, 77 e 82 del prospetto di liquidazione 730-3 non valorizzati;

Il documento di prassi specifica altresì che:

- **le somme identificate come eccedenza rilevano** ai fini del controllo anche se derivanti esclusivamente da fattori diversi dalla richiesta di detrazioni per carichi di famiglia nella precedente dichiarazione;
- qualora **l'imposta a credito** risultante da **precedente dichiarazione** sia stata interamente **utilizzata per versamenti con il modello F24** non risulterà come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014 e pertanto **non concorrerà al raggiungimento dei quattromila euro;**
- **le somme risultanti dal quadro "I Imposte da compensare"** del modello 730/2014, destinate alla compensazione di imposte da versare autonomamente con il modello F24, (nella forma congiunta vengono considerate per entrambi i coniugi) non facendo parte dell'importo risultante a rimborso **non concorrono al raggiungimento dei quattromila euro.**

In presenza di rimborsi superiori a quattromila euro e contemporanea richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione, **i rimborsi saranno effettuati direttamente dall'Agenzia delle Entrate** a seguito dei previsti controlli, in ogni caso **non più tardi di ottobre**, prima cioè del termine massimo di sei mesi previsto dalla legge di stabilità.

E' evidente che, nelle ipotesi in cui il **rimborso superiore ai quattromila euro** è **determinato da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze da precedente dichiarazione**, non trovando applicazione il controllo preventivo citato, **il rimborso sarà erogato dal sostituto d'imposta** previa ricezione dei risultati contabili.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN